

Regolamento sui Doveri Accademici dei Docenti dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC

Articolo 1 - Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera f) dello Statuto disciplina i criteri e le modalità di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC (d'ora in avanti Università o Ateneo) dei loro doveri accademici, in applicazione e nel rispetto delle disposizioni sul loro stato giuridico.

2. Ai fini del presente Regolamento:

- "l'attività didattica frontale" comprende, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica: le lezioni, le attività laboratoriali, le attività professionalizzanti, le escursioni a scopo esclusivamente didattico e i seminari ufficiali, rivolti a classi o gruppi di studenti, che danno luogo a crediti formativi, svolti nell'ambito di insegnamenti e moduli di insegnamento dei corsi di laurea, laurea magistrale e corsi a ciclo unico, di dottorati di ricerca, i laboratori esperienziali; i corsi di recupero, purché finalizzati all'acquisizione di crediti formativi;

- l'"attività didattica integrativa" comprende tutte le attività accessorie di supporto e affiancamento ai corsi di insegnamento ufficiali, non direttamente associate all'erogazione di crediti formativi, quali: le esercitazioni extra-curricolari, i seminari, l'assistenza in laboratorio, il tutoraggio di tirocinio, gli stage, i pre-corsi o corsi di allineamento, le attività di teaching assistance e di project work, la partecipazione alle commissioni di verifica della preparazione iniziale degli studenti;

- l'"attività di servizio agli studenti" comprende l'assistenza per la stesura degli elaborati finali di laurea, delle tesi di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, la partecipazione alle commissioni di laurea anche come relatore o correlatore, il ricevimento e relativa consulenza, l'orientamento in tutte le sue forme, l'assistenza lungo tutto il corso degli studi, compresi i progetti di recupero di gruppo e individuali, le attività di assistenza nei programmi di mobilità studentesca.

Articolo 2 - Disposizioni Generali

1. I professori e i ricercatori dell'Università svolgono attività di ricerca, di studio e aggiornamento scientifico e attività didattica, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, nonché attività di servizio agli studenti, assicurando a questi fini tutto l'impegno richiesto dalle norme in vigore e dalle determinazioni dei competenti organi dell'Ateneo. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, l'impegno relativo alle predette attività è quantificato in via figurativa ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. L'assunzione, in caso di designazione o di elezione, di compiti gestionali negli organi dell'Ateneo rientra tra i doveri accademici. Le norme statutarie e regolamentari possono prevedere, tuttavia, forme di indennità e/o eventuali riduzioni dei compiti didattici.

3. I professori e i ricercatori di ruolo dell'Università sono tenuti a presentare una relazione periodica sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte ai fini della loro valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ottemperanza alle disposizioni stabilite all'articolo 6, comma 14, della predetta legge 240/2010.

4. Rientra tra le funzioni dei professori e dei ricercatori dell'Università svolgere compiti di valutazione in relazione alle loro specifiche competenze e alle richieste ricevute, ai sensi della normativa in vigore.

5. La ricerca scientifica e tecnologica costituisce per i professori e i ricercatori, oltre che un diritto, un dovere accademico. Essi sono quindi tenuti a condurre, con continuità, attività di ricerca di qualità elevata sotto il profilo dell'originalità, del rigore metodologico e dell'impatto. A ciascun professore e ricercatore in servizio è assicurata,

nell'ambito del Dipartimento di afferenza, la piena applicazione delle norme e dei principi statutari che garantiscono la libertà della ricerca scientifica e ne promuovono lo svolgimento in relazione alle esigenze e alle disponibilità e ai risultati della valutazione delle attività svolte. I professori e i ricercatori utilizzano le risorse dei fondi per la ricerca loro attribuite secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dalla regolamentazione di Ateneo.

6. I professori e i ricercatori sono tenuti a ottemperare alle norme dell'Università sulla archiviazione informatizzata dei dati bibliografici e, ovunque possibile, dei testi completi delle loro pubblicazioni scientifiche, per tutti i fini istituzionali.

7. Il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri istituzionali dei professori e dei ricercatori dell'Università è disposto ai sensi dell'apposito Regolamento d'Ateneo. Anche le disposizioni che regolano la posizione e le eventuali assunzioni di responsabilità di professori e ricercatori dell'Università in società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 della legge n. 240/2010, sono disciplinate da un Regolamento d'Ateneo.

8. Ai singoli docenti è assicurata la libertà di insegnamento, da esercitarsi nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento, efficienza e qualità dei corsi di studio e secondo le disposizioni del Regolamento didattico dell'Ateneo nonché dei Regolamenti dei corsi nei quali l'attività è svolta.

9. I professori e i ricercatori sono tenuti a osservare, nell'adempimento dei propri compiti didattici e di ricerca, i principi di comportamento ed il Codice Etico, secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto.

Articolo 3 - Doveri didattici dei professori

1. I professori dell'Università sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi definiti dal Consiglio Accademico e delle forme di coordinamento esercitate dalle Scuole, e nel rispetto delle specifiche determinazioni di cui ai successivi commi 6, 7 e 8, lo svolgimento dei compiti didattici e delle connesse attività di verifica e di servizio agli studenti di rispettiva competenza, inclusi l'orientamento ed il tutorato.

2. I professori dell'Università esercitano i loro compiti didattici in relazione agli impegni assegnati dal Consiglio Accademico quali docenti di riferimento di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, e tenuto conto delle esigenze di eventuali altri corsi di studio. Fatta salva l'obbligatorietà di svolgere in via prioritaria attività formative per corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi a ciclo unico e corsi di dottorato, rientrano tra i compiti istituzionali quantificabili anche ai fini delle disposizioni di cui al successivo comma 8 le attività formative attribuite ai professori nell'ambito dei master universitari presso l'Ateneo o la LIUC Business School. Il Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio Accademico, stabilisce annualmente il limite all'impegno didattico espletabile all'esterno dei Corsi di laurea.

3. I professori dell'Università sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche loro attribuite; qualora vi sia motivata assenza per ragioni di salute o di ufficio o per altro legittimo impedimento si applicano le norme previste nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

4. I professori sono inoltre tenuti a definire per tempo e a rendere pubblici i contenuti degli insegnamenti, il programma d'esame e le modalità di svolgimento delle verifiche dell'apprendimento. È altresì obbligo dei professori rendere disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo il proprio curriculum vitae e l'orario di ricevimento degli studenti, svolgere le attività didattiche secondo la programmazione oraria del corso o dei corsi di studio di riferimento e rispettare gli appelli d'esame come calendarizzati dalla divisione didattica.

5. I professori dell'Università sono tenuti ad autocertificare lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti di competenza nei corsi di studio di cui al comma 2 e ad annotare gli argomenti trattati in lezioni frontali, attività seminariali e altre attività formative e attività integrative, specificandone i giorni e gli orari di svolgimento, unitamente agli orari per il ricevimento e la consulenza degli studenti (non meno di due ore settimanali) e per la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto e a quelle per il conferimento dei titoli

di studio. Il professore autocertifica altresì l'avvenuto assolvimento delle altre incombenze di orientamento e tutorato.

6. L'autocertificazione è eseguita sugli appositi registri online, consultabili dal Rettore o suo delegato, dal Direttore della Scuola di riferimento e dal coordinatore del corso di studio. Il Consiglio Accademico definisce le modalità ed i termini entro i quali l'autocertificazione deve essere presentata affinché possano essere messe in atto le verifiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di Legge e del presente Regolamento.

7. I professori dell'Università sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata all'atto della presa di servizio e può essere modificata con domanda da presentare al Rettore entro il 28 febbraio io ai fini della decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo. Il regime prescelto deve essere mantenuto per almeno un anno accademico.

8. Ciascun professore è responsabile di almeno un insegnamento o di parte di insegnamento ovvero di moduli curriculari equivalenti per un corso di laurea, di laurea magistrale o a ciclo unico, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare, ovvero del gruppo scientifico disciplinare, di inquadramento, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento all'atto della formulazione della proposta di chiamata ed eventualmente modificate dalla successiva programmazione annuale dell'offerta formativa con il consenso dell'interessato.

9. Nell'ambito dell'impegno orario indicato al comma 7 e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 10, ciascun professore è tenuto a svolgere ogni anno non meno di 120 ore se a tempo pieno, 90 ore se a tempo definito, di attività didattica frontale per l'insegnamento o gli insegnamenti che gli sono conferiti nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, secondo le determinazioni assunte, con il suo consenso, dal Consiglio Accademico. Il Comitato Esecutivo, su proposta del Consiglio Accademico, può determinare la composizione del carico didattico indicando il limite massimo di ore che può essere dedicato a specifiche attività ed in specifici percorsi, tra cui anche i master universitari.

10. L'eventuale assunzione di incarichi di insegnamento che comportino il superamento dei limiti di impegno di cui al precedente comma 9 è disposta su proposta del Direttore della Scuola competente, con il consenso del professore interessato. La stessa può dare titolo a compensi aggiuntivi, secondo i limiti e le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico. Ferma restando l'equilibrata distribuzione dei carichi didattici all'interno del Dipartimento, è consentito affidare a un professore un numero di ore inferiore a quello stabilito dal comma 9 quale compito didattico istituzionale, solo nel caso in cui tutte le attività didattiche programmate nell'ambito dell'Ateneo, di pertinenza dei settori scientifico-disciplinari appartenenti al gruppo scientifico disciplinare di afferenza dello stesso professore ovvero di settori scientifico-disciplinari dichiarati affini dalla competente struttura didattica con adeguate motivazioni, siano coperte come compito didattico da professori di ruolo. Sono fatte salve le eventuali riduzioni dei compiti didattici concesse in relazione a incarichi gestionali o di ricerca come approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico.

11. Il non assolvimento degli impegni nella misura oraria stabilita ai sensi del comma 9 è elemento di valutazione ai fini della attribuzione degli scatti stipendiali previsti dalla normativa vigente. Nei casi di ripetuta inadempienza si applicano le norme statutarie e regolamentari in materia disciplinare.

12. Ai professori dell'Ateneo è consentito, nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste nel Regolamento per lo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei Professori e Ricercatori universitari, assumere insegnamenti in affidamento presso altra università. L'incarico non deve determinare ostacolo o impedimento all'espletamento dei doveri didattici di cui al precedente comma 8, nonché di tutti gli altri doveri precisati dal presente Regolamento.

13. Fermo restando il principio di parità complessiva nei carichi attribuiti a tutto il personale docente di pari fascia dell'Ateneo, i compiti didattici dei professori dell'Università possono essere differenziati in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento adottato, secondo le proposte motivate del Consiglio

Accademico, approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - Doveri didattici dei ricercatori di ruolo

1. I ricercatori di ruolo dell'Università, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore se in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore se in regime di tempo definito, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio Accademico. Non oltre 120 ore se a tempo pieno e non oltre 90 ore se a tempo definito sono riservate alla didattica frontale. Il regime di impegno nel quale operare è scelto dall'interessato con le modalità indicate al comma 7 del precedente articolo 3.
2. Ai ricercatori di ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, della legge n. 240/2010, come successivamente modificate, che prevedono la possibilità di affidare loro, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, insegnamenti e moduli curriculari anche nell'ambito di corsi di dottorato, di master universitario o di perfezionamento, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici.
3. Ai ricercatori di ruolo dell'Università vengono attribuiti annualmente compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore se in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore se in regime di tempo definito. Il Consiglio Accademico delibera annualmente, sentiti gli interessati, l'assegnazione ai ricercatori di compiti didattici e di servizio agli studenti secondo le varie tipologie previste all'art. 1.
4. Ai ricercatori di ruolo dell'Ateneo è consentito, nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste nel Regolamento per lo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei Professori e Ricercatori universitari, assumere insegnamenti in affidamento presso altra università. L'incarico non deve determinare ostacolo o impedimento all'espletamento dei doveri didattici, nonché di tutti gli altri doveri precisati dal presente Regolamento.
5. Ai ricercatori di ruolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Doveri dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato dell'Università, reclutati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 240/2010 e dello specifico Regolamento dell'Università, sono tenuti a svolgere in ottemperanza alla normativa in vigore attività di didattica frontale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore se il contratto di cui sono titolari prevede il regime di tempo pieno, pari a 200 ore se il contratto di cui sono titolari prevede il regime di tempo definito.
2. Il Consiglio Accademico delibera annualmente, su proposta delle Scuole, in relazione alla programmazione dei corsi di studio di competenza e alla verifica delle relative esigenze, sentiti gli interessati, l'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento, prevedendo che siano loro affidati, senza costi aggiuntivi, corsi di insegnamento e/o moduli curriculari che comportino lo svolgimento di lezioni, come definito dall'art.1 del presente Regolamento:
 - a) fino a 100 o 60 ore per i titolari, rispettivamente in regime di tempo pieno o tempo definito, di contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'art.24 comma 3 della legge 240/2010, ovvero di contratti rientranti nella tipologia b) del medesimo articolo per come formulato ed in vigore al 30 giugno 2022;
 - b) fino a 50 o 30 ore, per i titolari, rispettivamente a tempo pieno o tempo definito, di contratti da ricercatore a tempo determinato tipologia a) di cui all'art.24 comma 3 della legge 240/2010 per come formulato ed in vigore al 30 giugno 2022.
3. Gli impegni che i ricercatori devono dedicare ai compiti didattici devono essere indicati dal Consiglio di Dipartimento nella proposta di bando. Il monte ore assegnato, fino al raggiungimento, senza oneri aggiuntivi, di 120 ore se a tempo pieno, 90 se a tempo definito, comprende attività didattiche nei corsi di laurea, di laurea

magistrale e a ciclo unico, ed alle esigenze di eventuali altri corsi di studio, anche di dottorato. Il Consiglio Accademico definisce i limiti entro i quali è ammesso completare l'impegno di cui al presente comma nei master universitari organizzati dall'Ateneo o dalla LIUC Business School. L'eventuale assunzione di incarichi di insegnamento che comportino il superamento dei predetti limiti di impegno è disposta su proposta della Scuola competente, con il consenso del ricercatore interessato; la stessa può dare titolo a compensi aggiuntivi, secondo i limiti e le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico.

4. Ai ricercatori a tempo determinato è consentito, nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste nel Regolamento per lo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio dei Professori e Ricercatori universitari, assumere insegnamenti in affidamento presso altra università. L'incarico non deve determinare ostacolo o impedimento all'espletamento dei doveri didattici, nonché di tutti gli altri doveri precisati dal presente Regolamento.

5. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3 del presente Regolamento.

Articolo 6 - Partecipazione agli organi collegiali

1. La partecipazione alle sedute degli organi collegiali di appartenenza costituisce un dovere accademico che professori, ricercatori e docenti a contratto sono tenuti ad assolvere, salvo eccezionali e giustificati motivi.

2. Le eventuali assenze vanno giustificate per iscritto al responsabile dell'organo collegiale prima dell'inizio della seduta relativa. Il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce oggetto di richiamo da parte del responsabile dell'organo collegiale e, in caso di recidiva, motivo per l'avvio di procedimento disciplinare da parte del Rettore.

3. Per la partecipazione agli organi collegiali farà fede il relativo foglio presenze.

Articolo 7 - Obbligo di residenza

1. I professori e i ricercatori in servizio presso l'Ateneo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in località distante non più di 100 chilometri dall'Università o, comunque, tale per cui la sede sia raggiungibile in un tempo ragionevole per adempiere i doveri d'ufficio, salvo autorizzazione concessa dal Rettore a risiedere in altra località, purché conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.

Articolo 8 - Congedi di professori e ricercatori di ruolo

1. Le richieste dei professori dirette a usufruire, ai sensi della normativa vigente, nel successivo anno accademico, di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica e quelle dei ricercatori di ruolo interessati a godere, ai sensi della normativa in vigore, di un congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica, ove comportino conseguenze per l'organizzazione didattica, devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque in tempo utile affinché i competenti organi possano deliberare su di esse contestualmente alla programmazione didattica annuale, tenuto conto di tutte le esigenze cui il Dipartimento è impegnato a far fronte.

2. Il godimento di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica, previa presentazione di domanda corredata dal/i progetti di ricerca previsti, può essere concesso, sempre nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, solo nel caso di valutazione positiva dell'operato del docente o ricercatore ai sensi di quanto previsto dal 3° comma dell'art.2. I risultati dell'attività di ricerca svolti dovranno essere presentati al Rettore per le necessarie valutazioni entro un mese dal termine del periodo di congedo.

3. Il godimento di un periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica o di congedo è incompatibile con il mantenimento delle cariche di Rettore, Prorettore, componente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, Presidente e componente del Nucleo di valutazione o del Presidio della Qualità, Direttore di Dipartimento, Direttore di Scuola, Coordinatore di corso di Dottorato, Direttore di Corso di Studio, Coordinatore del Corso di Laurea, Delegato del Rettore, membro del Collegio di Disciplina, Direttore della LIUC Business School. Incompatibile altresì con l'assunzione di incarichi esterni retribuiti.



Art. 9 - Doveri didattici dei docenti a contratto

1. I docenti a contratto, nominati secondo le procedure previste dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università, sono tenuti ad adempiere ai compiti didattici loro attribuiti nel rispetto di quanto previsto dai relativi contratti stipulati con l'Università e per l'intero anno accademico di riferimento.
2. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.2 comma 1 e dell'art. 3 commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 10 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, proposto dal Consiglio Accademico e approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato dal Rettore con proprio decreto reso pubblico sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore nell'anno accademico successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito nella delibera di approvazione. Le eventuali modifiche sono disposte con la medesima procedura e trovano applicazione negli stessi termini temporali.